



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 20981

All'On.le Ministro
Sen. Prof.ssa Stefania GIANNINI
SEDE

OGGETTO: Raccomandazione “Competenze delle Commissioni ASN e individuazione dei SSD di riferimento nella valutazione dei candidati”.

Adunanza 7 settembre 2016

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO il DM 29 luglio 2016 n. 602, “Determinazione dei valori soglia degli indicatori” e in particolare l'art. 2 comma 4 relativo ai candidati che presentano domanda per l'ASN in un SC per il quale sono individuati valori soglia differenziati a livello di SSD,

RILEVATO

- che nel sopra citato art. 2 comma 4 si opera una distinzione tra gli afferenti a uno specifico SSD e i restanti candidati, consentendo solo per questi ultimi alla Commissione di indicare i valori soglia da applicare per la valutazione;
- che attualmente i SSD sono ancora individuati e descritti dal DM 4 ottobre 2000, nelle more della revisione almeno quinquennale prevista dall'art. 15 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- che non sempre la distinzione tra SSD risulta rigidamente determinata sulla base delle relative declaratorie, e una distinzione rigida è talvolta anche difficile e culturalmente inopportuna;
- che, anche in conseguenza di quanto sopra osservato, l'inquadramento in uno specifico SSD è stato in vari casi determinato piuttosto da esigenze di natura didattica che da un preciso riferimento all'attività di ricerca svolta;
- che la libertà di ricerca consente comunque agli studiosi un' ampia autonomia nella scelta dei temi e degli ambiti verso i quali indirizzare la propria attività,

AUSPICA

Che sia prevista in futuro una maggiore discrezionalità da parte delle commissioni di ASN nell'individuazione del SSD cui fare riferimento per la valutazione del superamento delle soglie, anche nei casi in cui i candidati risultino inquadrati in uno specifico SSD nell'ambito del SC per il quale hanno richiesto l'abilitazione, nel caso in cui la loro produzione scientifica sia coerente con un diverso SSD dello stesso SC le cui soglie siano più favorevoli al candidato;

RACCOMANDA

Che in ogni caso tale discrezionalità sia consentita fin da oggi nella valutazione di tutti i soggetti che non occupano una posizione di ruolo nell'ambito del sistema universitario; e che in particolare quanto disposto dall'art. 2 comma 4 lettera c) si applichi anche ai ricercatori a tempo determinato, ancorché inquadrati in uno specifico SSD, tenuto del fatto che è a loro preclusa la possibilità di cambio di SSD.

LA VICE PRESIDENTE
(Prof.ssa Carla Barbati)